

Compenso avvocato: quando è sproporzionato o eccessivo?

Il [compenso](#) per l'attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all'effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa.

[massima ufficiale]

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco),
sentenza del 19 marzo 2018, n. 9 (pubbl. 10.5.2018)**

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Michele SALAZAR	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] codice fiscale [OMISSIS] avverso la decisione in data 14/11/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto pervenuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste in data 22.02.2013, l'avvocato [TIZIA], legale dei signori [MEVIA] e [CAIO], rappresentava che l'avvocato [RICORRENTE] (nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] -codice fiscale [OMISSIS]), per l'assistenza ai predetti signori in un procedimento di volontaria giurisdizione innanzi il

Tribunale per i Minorenni di Trieste, contraddistinto al numero di registro generale n. [OMISSIS]/2009, aveva richiesto compensi sproporzionati rispetto all'attività defensionale espletata in favore dei clienti e per di più non emettendo la fattura a fronte dei compensi dagli stessi versatigli.

Nello specifico i signori [MEVIA] e [CAIO], con il patrocinio dell'avvocato [RICORRENTE], si erano rivolti al Tribunale per i Minorenni di Trieste al fine di ottenere l'affidamento dei loro nipoti, essendo gli stessi rimasti orfani a seguito della morte della madre, signora [AAA], che poco tempo prima era rimasta vedova prematuramente. Ai ricorrenti si contrapponevano i parenti del padre dei bambini che chiedevano, a loro volta, l'affidamento.

L'attività del [RICORRENTE] si risolveva nella redazione del ricorso introduttivo e nella partecipazione a due udienze davanti al Tribunale per i Minorenni.

Per le anzidette attività difensive, il [RICORRENTE] chiedeva ad ogni assistito il compenso pari ad euro 4.449,61, compenso che riceveva a mezzo di due distinti assegni postali tratti il 05.05.2009.

Conclusosi il procedimento innanzi il Tribunale per i minorenni, avendo il signor [CAIO] rinunciato al ricorso, e nominata la nonna materna, signora [MEVIA], tutrice dei minori, il Giudice tutelare la autorizzava ad incaricare l'avvocato [BBB] per la cura ed assistenza nella pratica successoria a tutela dei minori stessi.

L'avvocato [BBB], ricevuto il carteggio dalla signora [MEVIA], accortasi della eccessività del compenso ricevuto dal [RICORRENTE] per la prestazione eseguita in favore dei signori [MEVIA] e [CAIO], previa conferimento dell'incarico, contattava l'incolpato per chiedere spiegazioni in merito alla quantificazione dei compensi incassati. L'avv. [RICORRENTE], sempre secondo l'esponente, riconosceva l'errore nella parcellazione imputandolo ad un problema del software in uso allo studio, e si dichiarava disponibile a restituire la somma di euro 2.000,00 a ciascun cliente, tanto è vero che in data 20.04.2011, consegnava all'avvocato [BBB] un assegno di euro 1.000,00 a titolo di acconto da rimettere alla signora [MEVIA].

Alcuna altra cifra veniva successivamente versata dal [RICORRENTE] che, richiesto di provvedervi, accampava prima di trovarsi in difficoltà economiche e poi contestava l'intervenuto accordo.

Visto l'esposto il COA adito ne dava comunicazione al [RICORRENTE], affinché potesse depositare memoria in sua difesa. Il [RICORRENTE] non vi dava seguito.

Con delibera del 25.10.2013 il COA apriva formale procedimento disciplinare a carico dell'avvocato [RICORRENTE], e per l'effetto formulava il capo di incolpazione che segue: *"A) per aver omesso di emettere fattura per il complessivo importo di € 8.899,22, ricevuto dai signori [MEVIA] e [CAIO] a mezzo due distinti assegni postali tratti il 5/5/2009 per la*

somma di € 4.449,61 ciascuno sul Banco Posta, per averli assistiti davanti al Tribunale per i Minorenni di Trieste nel procedimento n. [OMISSIS]/2009;

B) per aver richiesto ai signori [MEVIA] e [CAIO] dei compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività professionale svolta nel procedimento indicato al punto che precede. In particolare a fronte dell'incarico ricevuto congiuntamente e contestualmente dai signori [MEVIA] e [CAIO], per ottenere dal Tribunale dei Minorenni di Trieste, l'affidamento dei minori [MINORE1] e [MINORE2], procedimento conclusosi, dopo breve iter processuale, con decreto di non luogo a procedere dd 13/5/2009, richiedeva un compenso di € 4.449,61 a ciascuno degli assistiti, non adeguato all'attività effettivamente svolta, anche in dispregio dell'art. 5, comma 4, del D.M. 8/4/2004 n. 127, trattandosi di identiche posizioni processuali.

In data 07.12.2013, l'avvocato [RICORRENTE] depositava memoria in sua difesa deducendo:

- con riferimento al fatto di cui al capo A), che nel 2009 si trovava in regime di agevolazione fiscale, che le fatture erano state emesse senza indicazione di imposta (IVA) e che non era in grado di reperirle, essendo depositate presso lo studio del commercialista che, medio tempore, era deceduto. Precisava, altresì, che allorquando i signori [MEVIA] e [CAIO] gli avevano chiesto spiegazioni aveva sostenuto, erroneamente, di essere in regime ordinario piuttosto che semplificato;

- con riferimento al fatto di cui al capo B), di aver svolto ulteriori attività defensionali, oltre quelle indicate nella notula, ed in particolare con riferimento all'apertura della successione della *de cuius* [AAA] (proprietà immobiliare di via [OMISSIS], di via [OMISSIS] ed un contratto di mutuo bancario fondiario Unicredit). Precisava, altresì di aver reso un parere scritto nell'interesse del signor [CAIO] in tema di licenziamento collettivo.

Visto l'esposto ed esaminata la memoria difensiva prodotta dall'incolpato, il COA non reputando di poter archiviare l'esposto deliberava il rinvio a giudizio per la seduta del 28.03.2014.

Dopo alterne vicissitudini processuali, il procedimento disciplinare veniva trattato alla adunanza del 09.05.2014. Durante l'istruttoria venivano acquisiti documenti prodotti dall'incolpato e da parte esponente, nonché escussi i signori [MEVIA], [CAIO] e l'avvocato [BBB]. L'incolpato rilasciava spontanee dichiarazioni.

Riservata la decisione, il COA a scioglimento della riserva richiedeva all'incolpato di esibire l'originale del ricorso per il rilascio del certificato di eredità nonché l'originale dell'istanza di nomina del tutore dei minori del 15.01.2009.

In data 06.06.2014 l'avvocato [RICORRENTE] depositava copie del ricorso per il certificato di eredità e di due istanze di nomina di tutore per i due minorenni.

Veniva fissata udienza al 09.06.2014 durante la quale l'avvocato di fiducia del [RICORRENTE], [OMISSIS], dopo la discussione chiedeva il proscioglimento dell'incolpato.

Il COA si riservava per la decisione ed a scioglimento della riserva ordinava all'incolpato di esibire tutte le fatture emesse negli anni 2008, 2009 e 2010, nonché il modello unico relativo ai redditi 2010, 2011 rispettivamente relativi agli anni 2009 e 2010 e disponeva di chiedere all'Agenzia delle Entrate copia del modello Unico 2010 e 2011, relativi ai redditi 2009 e 2010, presentata dall'avvocato [RICORRENTE]. Per l'effetto il procedimento veniva rinviato all'adunanza del 30.06.2014.

Con nota del 25.06.2014 l'Agenzia delle Entrate depositava quanto richiesto; il [RICORRENTE] con nota del 30.06.2014 deduceva la impossibilità di produrre la richiesta documentazione, in quanto gli eredi del defunto commercialista depositario delle scritture contabili, avevano venduto lo studio sgombero da cose.

Precedentemente e segnatamente il 18.06.2014, la signora [MEVIA] aveva depositato copia della dichiarazione datata 21/1/2011 con cui aveva revocato il mandato all'avv. [RICORRENTE]. La dichiarazione de qua era diversa da quella prodotta dal [RICORRENTE] alla adunanza del 09.05.2014, unitamente ad altri 12 documenti, in quanto recava nell'intestazione la dicitura "*premesso di essere soddisfatta del suo operato e dei suoi compensi*", che mancava invece nella copia prodotta dalla [MEVIA] in data 18.06.2014.

Preso atto di quanto innanzi, il COA con delibera assunta in data 11.07.2014 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avvocato [RICORRENTE] "*per aver lo stesso prodotto al C.O.A. di Trieste nella seduta del 9 maggio 2014 nel corso del procedimento disciplinare pendente a suo carico in seguito all'esposto presentato in data 22 febbraio 2011 con cui la signora [MEVIA] revocava il mandato al citato professionista, fotocopia risultata difforme rispetto ad altra copia dello stesso documento munito di firma per ricevuta dell'avv. [RICORRENTE] aggiunta alla prima riga la frase "premesso di essere soddisfatta del suo operato e dei suoi compensi" frase mancante nella copia dello stesso documento prodotto dall'avv. [TIZIA]."* (in sentenza, capo di incolpazione sub C)

Con provvedimento del 03.10.2014 veniva emesso a carico dell'avvocato [RICORRENTE] il decreto di citazione per il secondo procedimento disciplinare.

Con nota del 21.10.2014, il [RICORRENTE] chiedeva che il COA disponesse una perizia volta ad accertare la difformità tra i documenti che si asserivano oggettivamente diversi.

Con provvedimento monocratico del 30.10.2014, il Presidente del COA richiedeva all'avvocato [RICORRENTE] di produrre l'originale della dichiarazione di revoca del mandato depositata il 09.05.2014 e alla signora [MEVIA] di produrre a sua volta

l'originale della stessa dichiarazione trasmessa in copia con raccomandata a/r il 18.06.2014.

In data 07.11.2014 l'avvocato [RICORRENTE] depositava una lettera con la quale precisava di aver tentato in buona fede di difendersi con i mezzi in suo possesso ed evidenziando che una serie di vicissitudini personali gli "consigliavano di astenersi dall'agire". Chiedeva, altresì, scusa per il disagio arrecato.

Il difensore di fiducia dell'incolpato nel frattempo aveva comunicato la rinuncia al mandato.

Alla adunanza del 14.11.2014, non compariva l'avvocato [RICORRENTE] che faceva pervenire istanza di differimento per legittimo impedimento, producendo un certificato medico, che il Consiglio valutava generico. Disposta, dunque, la prosecuzione della trattazione dei due procedimenti che, all'uopo, venivano riuniti. Assunta la testimonianza della signora [MEVIA], che nella circostanza produceva l'originale della lettera (dichiarazione) di revoca del mandato datata 11.1.2011, come richiesto con deliberazione consiliare del 30.10.2014, e chiusa la fase istruttoria, il COA visto il compendio probatorio raccolto durante la fase dibattimentale disciplinare, perveniva a giudizio di colpevolezza disciplinare per i fatti di cui ai capi di incolpazione contestati all'avvocato [RICORRENTE], e per l'effetto reputava congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 3 (tre).

A convincimento di colpevolezza disciplinare il COA perveniva in ragione delle seguenti circostanze provate documentalmente oltreché confermate dalla prova dichiarativa assunta:

- l'avvocato [RICORRENTE] non aveva emesso alcuna fattura per i compensi richiesti ai signori [MEVIA] e [CAIO];
- l'avvocato [RICORRENTE] aveva richiesto un compenso sproporzionato rispetto alle attività difensive svolte nell'interesse dei predetti clienti avendo, peraltro, in spregio alla previsione di cui all'art. 5, comma 4, ed 11 del D.M. 55/2014 (parametri forensi), richiesto ai clienti con medesima posizione processuale un importo ciascuno pari all'ammontare unitario dell'altro;
- l'avvocato [RICORRENTE] aveva prodotto, al C.O.A. di Trieste nella seduta del 9 maggio 2014 nel corso del procedimento disciplinare pendente a suo carico in seguito all'esposto presentato in data 22 febbraio 2011, con cui la signora [MEVIA] revocava il mandato al citato professionista, fotocopia risultata difforme rispetto all'originale dello stesso documento, munito di firma per ricevuta dell'avv. [RICORRENTE], in quanto conteneva la frase "*premesso di essere soddisfatta del suo operato e dei suoi compensi*", frase mancante nella copia dello stesso documento prodotto dall'avv. [TIZIA] per conto della [MEVIA], e soprattutto dall'originale prodotto da costei.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, in proprio, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di sospensione chiedendo che il CNF, in accoglimento del ricorso:

-in via principale, disponga l'archiviazione dei due procedimenti disciplinari riuniti alla adunanza del 14.11.2014;

-in via subordinata, applichi la sanzione disciplinare (minima) meno afflittiva.

Il ricorso consta di un unico articolato motivo, nel quale viene sostanzialmente dedotto:

- che il COA ha erroneamente ritenuto che lui avesse chiesto un compenso sproporzionato rispetto all'attività defensionale svolta nell'interesse dei signori [MEVIA] e [CAIO], avendo il COA, valorizzato solo le attività svolte nel giudizio innanzi il Tribunale per i Minorenni e del tutto omesso di valutare, sfavorevolmente all'incolpato, le altre prestazioni che pure aveva dimostrato di avere eseguito;

- che il COA ha erroneamente ritenuto che lui aveva omesso di emettere regolare fattura a fronte dei compensi pagati dai signori [CAIO] e [MEVIA], con ciò violando la previsione di cui all'art. 15 del CDF (previgente) essendo, al contrario, emerso (come anche da documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate), che aveva adempiuto con regolarità ai propri obblighi previdenziali e fiscali. A ciò si aggiunga, sostiene il ricorrente, non può addebitarsi allo stesso la impossibilità di aver prodotto in dibattimento copia delle fatture, in quanto detenute dal defunto commercialista e non recuperate per aver, gli eredi, venduto lo studio sgombro da documenti;

- che il COA alla adunanza del 14.11.2014, nella sua assenza, non aveva sovrapposto i documenti concernenti la revoca del mandato esibiti dalle parti, dalla cui comparazione sarebbe emerso che la posizione della firma della signora [MEVIA] era in posizione diversa, la qualcosa avrebbe evidenziato che trattavasi di un doppio originale;

- che la sanzione disciplinare irrogata è eccessiva rispetto ai fatti addebitati, in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente durante la fase dibattimentale disciplinare, del "*tempo trascorso dai fatti al proponimento dell'esposto, (del)la difficoltà di reperire quanto poi prodotto nel corso delle istruttorie e (del)l'enorme sforzo economico per donare un importo che riequilibrasse il patrimonio dei clienti*" (cfr. ricorso, pagina 8).

All'odierna udienza, constatata la regolarità e la tempestività delle notifiche, il ricorrente concludeva come da separato verbale.

Il Procuratore Generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1.L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione del COA di Trieste depositata il 30/10/2014, a lui notificata il 22/1/2015, con ricorso spedito a mezzo servizio postale in data 11 febbraio 2015 e pervenuto al Consiglio territoriale in data 13/2/2015 prot. 321/15 D.

L'impugnazione è tempestiva in quanto il ricorso è stato consegnato entro il termine decadenza di 20 giorni ex art. 50 Rdl n. 1578/1933 *ratione temporis* applicabile.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, che ha trovato conferma in alcuni recenti arresti del Supremo Collegio, nel caso in cui l'impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o PEC), è sufficiente che l'atto stesso sia consegnato all'ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza del 10 maggio 2016, n. 142, Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 30992 del 27 dicembre 2017, Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017).

2. Il ricorso è parzialmente fondato solo in riferimento al capo B dell'incolpazione, in quanto relativamente all'accertamento della responsabilità disciplinare ascritta nei capi A e C la decisione impugnata appare immune da qualsivoglia vizio di illogicità e/o apparente motivazione.

2.1. Il ricorrente censura la impugnata decisione, laddove il Consiglio territoriale lo aveva ritenuto responsabile di avere chiesto un compenso sproporzionato rispetto all'attività defensionale svolta nell'interesse dei signori [CAIO] e Grazia [MEVIA], avendo valorizzato solo le attività svolte nel procedimento davanti al Tribunale dei Minorenni, ed ommesso di valutare le altre prestazioni eseguite nell'interesse degli stessi clienti.

In particolare, il ricorrente ha indicato le seguenti prestazioni che il Consiglio territoriale aveva ommesso di valorizzare, la cui esecuzione era stata provata documentalmente nel corso dell'istruttoria dibattimentale: n. 2 istanze per la nomina di tutore presentate nell'interesse della signora Grazia [MEVIA] e del signor [CAIO], iscritte rispettivamente ai n. 147/2009 e 148/2009 del r. g. volontaria giurisdizione Tribunale di Trieste; ricorso per certificato di eredità; consulenza bancaria relativa ad un contratto di mutuo fondiario Unicredit del 2009 ed alla polizza assicurativa accessoria a copertura del rischio morte; assistenza nell'azione di rivalsa INPS esercitata nei confronti della de cuius [AAA], a seguito dell'incidente stradale nel quale aveva perso la vita il marito; consulenza lavoristica e parere scritto reso a [CAIO] in riferimento ad una vertenza datoriale di licenziamento collettivo.

2.1.1. Il Coa territoriale, premesso che per accertare la sussistenza dell'illecito disciplinare di cui all'art. 43 del previgente CdF è necessario effettuare un giudizio di comparazione tra l'attività espletata e la misura di compenso ritenuta proporzionata, compenso quest'ultimo che poi può essere confrontato con quello ritenuto eccessivo, e che:

-le due notule redatte dall'avv. [RICORRENTE], allegate all'esposto del 22/2/2013 sub 3, riportavano nell'oggetto "unicamente attività di assistenza e consulenza in favore dei signori [MEVIA] e [CAIO] davanti al Giudice tutelare ed al Tribunale per i Minorenni

consistita nello studio della controversia, nelle consultazioni con il cliente, nella redazione di un'istanza e nell'assistenza alle udienze, attività che non presentava problematiche giuridiche particolarmente complesse trattandosi, a fronte dei documenti prodotti in atti dalle parti, di istanza e procedimenti di volontaria giurisdizione diretti alla nomina di un tutore ed all'affidamento di due minori” ;

-gli esponenti avevano confermato, durante l'esame testimoniale nell'adunanza del 9/5/2014, i limiti del mandato conferito all'avv. [RICORRENTE] finalizzato sia alla nomina come tutore della signora [MEVIA], sia all'affidamento diretto dei nipoti a [CAIO], e di non averlo officiato per altre questioni;

-l'avv. [BBB], sentita come testimone nell'adunanza del 9/5/2014, aveva riferito che a seguito del suo intervento professionale, l'avv. [RICORRENTE] aveva riconosciuto l'errore di parcellazione e si era impegnato a restituire euro 2000,00 a ciascuno dei suoi due ex clienti, ma dopo il versamento della somma di euro 1000,00 era rimasto inadempiente malgrado i perentori da lei inoltratigli per sollecitare l'adempimento dell'obbligazione, e che l'avv. [RICORRENTE] non aveva mai giustificato i compensi addebitati ai clienti in riferimento ad attività diverse da quelle indicate nelle notule;

tutto ciò osservato, secondo il Consiglio territoriale il compenso addebitato dall'avv. [RICORRENTE] ai signori [MEVIA] e [CAIO] appariva “*veramente esorbitante*”, atteso che “in base al tariffario all'epoca vigente (DM 8 aprile 2004 n. 127) alla fattispecie doveva essere applicata la tariffa disciplinata dalla tabella A paragrafo VII per i procedimenti speciali non contenziosi, tenendo presente i criteri di cui agli artt. 5 comma 4 ed 11 del DM 2004/127, in considerazione anche del fatto che gli assistiti dell'avv. [RICORRENTE] ricoprivano la stessa posizione processuale, il che avrebbe comportato che la notula equa avrebbe dovuto essere emessa per compensi di gran lunga inferiori rispetto a quelli richiesti dall'avv. [RICORRENTE]”

Il Consiglio territoriale osservava che le argomentazioni difensive prospettate dall'avv. [RICORRENTE], secondo cui i compensi addebitati ai clienti comprendevano anche le suesposte prestazioni non compendiate nell'oggetto delle notule versate in atti, erano state smentite testimonialmente dalle dichiarazioni convergenti dell'avv. [BBB] e dei signori [MEVIA] e [CAIO]. Infatti, il COA osservava che mentre i signori [MEVIA] e [CAIO] avevano escluso di avere conferito all'avv. [RICORRENTE] incarichi di natura successoria, immobiliare ed assicurativa, ed il [CAIO] si era dichiarato ignaro del parere lavoristico redatto dall'incolpato, l'avv. [BBB] aveva ribadito che l'avv. [RICORRENTE] non aveva fatto cenno alcuno a prestazioni professionali diverse da quelle parcellate per giustificare i compensi richiesti ai signori [MEVIA] e [CAIO], e soprattutto aveva precisato di essersi interessata direttamente della pratica INPS, del mutuo Unicredit, e di avere

redatto il ricorso per il rilascio del certificato di eredità e di essersi occupata della vertenza successoria.

2.1.2. Senonchè, secondo questo Collegio, l'affermazione di responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE], per il comportamento ascritto sub capo B, non ha trovato pieno riscontro, atteso che la ricostruzione del fatto e l'esame del comportamento dell'incolpato e delle carte processuali non consentono di affermare che è stata raggiunta la prova certa e tranquillante di colpevolezza.

Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l'incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all'imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all'esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all'incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 194, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 luglio 2015, n. 108, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 17, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191).

In pratica, l'incolpato deve essere assolto in ordine all'illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza (cfr. Cons. Naz. Forense 16/7/2015 n. 108).

Il COA non ha fatto buon governo della giurisprudenza domestica, che pure aveva enunciato correttamente in premessa, secondo cui il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 codice deontologico (ora art. 29 cdf) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta (CNF, sentenza 11/6/2015 n. 87; CNF sentenza 18/3/2014 n. 29).

Infatti, il COA ha omesso di quantificare il compenso maturato dall'avv. [RICORRENTE] per le prestazioni professionali eseguite nell'interesse dei signori [MEVIA] e [CAIO], onde formulare successivamente il giudizio di adeguatezza o meno in riferimento a quanto richiesto dall'avvocato ed effettivamente versato dai clienti.

Esaminando la decisione impugnata è agevole accertare che il giudice territoriale si è limitato a dare conto che il [RICORRENTE] "ha svolto unicamente attività di assistenza e consulenza in favore dei signori [MEVIA] e [CAIO] davanti al Giudice tutelare ed al Tribunale per i minorenni consistita nello studio della controversia, nella consultazione con il cliente (3), nella redazione di un'istanza e nell'assistenza alle udienze (2), attività

che non presentava problematiche giuridiche particolarmente complesse trattandosi, a fronte dei documenti prodotti in atti dalle parti, di istanza e procedimenti di volontaria giurisdizione diretti alla nomina di un tutore ed all'affidamento dei minori", concludendo che "a fronte di queste semplici prestazioni di assistenza e consulenza, esperite in breve lasso di tempo, un compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, tra diritti ed onorari di € 4.411,38 per ciascun assistito, appare veramente sproporzionato ed eccessivo".

Senonchè, a prescindere dalla vistosa omissione di qualsiasi riferimento alla quantificazione del possibile compenso, rectius dei compensi liquidabili all'avv. [RICORRENTE] (cfr. sentenza, pag. 12: *"Non è questa la sede per esaminare analiticamente le notule ..."*), attività questa peraltro agevole per un consiglio dell'ordine deputato all'opinamento delle parcelle, e dall'errato convincimento che il [RICORRENTE] avrebbe dovuto presentare una sola parcella redatta applicando la tabella A paragrafo VII e gli artt. 5 comma 4 e 11 del DM n. 127/2004 (*" in considerazione anche del fatto che gli assistiti dell'avv. [RICORRENTE] ricoprivano la stessa posizione processuale, il che avrebbe comportato che la notula equa avrebbe dovuto essere emessa per compensi di gran lunga inferiori a quelli richiesti .."*), nella specie, rileva anche la imprecisa e parziale valutazione delle attività svolte dall'avv. [RICORRENTE], come risultano dai documenti ritualmente acquisiti al fascicolo del procedimento.

Ed invero, l'incolpato ha documentato di avere di avere svolto le seguenti attività:

1) nell'interesse della signora [MEVIA]: a) ricorso per il rilascio del certificato di eredità in morte di [AAA], in virtù di procura a margine sottoscritta dalla [MEVIA]; b) istanza datata 15/1/2009 rivolta al Giudice tutelare di Trieste per la nomina di tutore al minore [MINORE1], in virtù di procura a margine conferitagli dalla [MEVIA]; c) istanza datata 15/1/2009 rivolta al Giudice tutelare di Trieste per la nomina di tutore al minore [MINORE2], in virtù di procura a margine conferitagli dalla [MEVIA]; d) disamina della rivalsa INPS esercitata con lettera del 2/2/2009, nei confronti della defunta [AAA], per le prestazioni versate a tale [OMISSIS] coinvolto nel sinistro mortale del 29/08/2007 nel quale aveva perso la vita il marito [OMISSIS].

La signora [MEVIA], nell'adunanza del 9/5/2014, ha riconosciuto come sue le sottoscrizioni in calce alle procure apposte sulle istanze sub B e sub C, non anche quella sub A, ma il Collegio rileva che le tre sottoscrizioni della [MEVIA] apposte sulle tre istanze A-B-C sono perfettamente identiche e sovrapponibili. Per quanto riguarda la rivalsa INPS, la lettera dell'Istituto è datata 2 febbraio 2009, dunque era pervenuta alla residenza della signora [AAA] quando costei era già venuta a mancare e nella stessa si era trasferita la signora [MEVIA] per assistere i nipoti, la qualcosa consente di presumere che la lettera fosse stata esibita e consegnata all'avv. [RICORRENTE], con il quale

all'epoca la signora [MEVIA] intratteneva un rapporto professionale. Per quanto riguarda le questioni successorie, è pure verosimile che il [RICORRENTE] si fosse interessato su incarico della [MEVIA], anche perché l'avv. [BBB] ha dichiarato che l'incolpato gli aveva consegnato una visura catastale dell'immobile di via del [OMISSIS], circostanza questa che consente di ipotizzare appunto che l'avv. [RICORRENTE] avesse iniziato ad acquisire la documentazione necessaria per dare corso alla dichiarazione di successione di [AAA], nell'interesse dei figli minorenni all'uopo rappresentati dalla tutrice [MEVIA].

2)nell'interesse di [CAIO]: a) istanza datata 15/1/2009 rivolta al Giudice tutelare di Trieste per la nomina di tutore al minore [MINORE1], in virtù di procura a margine conferitagli dal [CAIO]; c) istanza datata 15/1/2009 rivolta al Giudice tutelare di Trieste per la nomina di tutore al minore [MINORE2], in virtù di procura a margine conferitagli dal [CAIO]; c) parere giuslavoristico datato 13/3/2009 in tema di procedure di licenziamento collettivo; Il [CAIO] ha confermato l'autenticità delle sottoscrizioni in calce alle procure apposte sulle due istanze al Giudice Tutelare.

Per quanto riguarda il parere giuslavoristico, il [CAIO] ha confermato di avere conferito con l'avv. [RICORRENTE] in merito alla questione del licenziamento collettivo, precisando tuttavia di non avergli mai formalizzato l'incarico, perché come sindacalista della [ALFA] avrebbe potuto avvalersi dell'avvocatura del sindacato. La precisazione del [CAIO], ad avviso del Collegio, non appare risolutiva, perché l'avv. [RICORRENTE], investito della problematica sindacale, deve aver ritenuto che, nell'ambito della collaborazione professionale in corso, il [CAIO] gli avesse affidato un nuovo incarico, tanto da avere redatto il suindicato parere e preteso il pagamento del compenso.

Quindi, sulla base dei documenti sopra esaminati, il cui valore probatorio non è stato efficacemente contrastato dalle risultanze dell'indagine testimoniale, non può essere escluso che l'avv. [RICORRENTE], oltre alle attività professionali che il COA ha ritenuto fossero state da lui effettivamente svolte, i signori [MEVIA] e [CAIO] lo avessero officiato di altre questioni, non tutte complementari alla tutela dei minori.

Ed a tale proposito non è superfluo evidenziare l'errore di valutazione del COA, laddove ha ritenuto che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe dovuto parcellare tenendo conto della identità di posizione processuale dei clienti. L'affermazione non del tutto corretta, perché i signori [MEVIA] e [CAIO] hanno riferito, in sede di assunzione testimoniale, che entrambi avevano affidato all'avv. [RICORRENTE] l'incarico di ottenere la tutela dei nipoti minorenni, ma il [CAIO] ha aggiunto che *"incaricai l'avv. [RICORRENTE] di predisporre gli atti per ottenere dal Tribunale dei Minorenni l'affidamento diretto dei miei nipoti azione alla quale poi rinunciai"*. Appare evidente la diversità dell'oggetto delle prestazioni (nomina del tutore e affidamento dei minori) che i signori [MEVIA] e [CAIO] hanno ammesso di avere conferito al [RICORRENTE], e dunque la erroneità dell'affermazione

del Consiglio territoriale secondo cui il [RICORRENTE] avrebbe dovuto redigere una sola parcella aumentata del venti per cento..

Per completezza, il Collegio osserva che l'illecito contestato non è evincibile dalla restituzione, da parte del [RICORRENTE], prima di euro 1000,00 mediante assegno consegnato all'avv. [BBB], e poi di euro 3001,00 mediante assegno circolare Unicredit intestato a [MEVIA], che secondo il COA "*conferma la conclusione di un accordo conciliativo e non solamente l'esistenza di un'ipotesi di accordo*" (cfr. sentenza pag. 13). Infatti, diverse sono le ragioni che indussero il [RICORRENTE] ad eseguire le due dazioni: la prima, presumibilmente per tacitare sul nascere una vertenza probabile a seguito dell'intervento dell'avvocato [BBB], la cui nomina era stata autorizzata dal Giudice tutelare; la seconda, per schernire la ex cliente a causa della testimonianza resa dalla stessa davanti al COA (cfr. lettera accompagnatoria).

Peraltro, il mancato adempimento della supposta conciliazione, che tutt'al più avrebbe potuto dare luogo ad un diverso illecito, non ha costituito oggetto di specifica contestazione.

In conclusione, l'esame complessivo delle emergenze processuali non consente di affermare che sia stata raggiunta la prova certa e tranquillante di colpevolezza, in relazione alla violazione di cui all'art. 43 del precedente Codice deontologico forense, contestato al capo B della rubrica, e per l'effetto l'avv. [RICORRENTE] deve essere assolto.

3. Gli altri profili di censura rivolti ai Capi A) e C) non sono meritevole di accoglimento, in quanto i fatti oggetto del capo di incolpazione risultano pienamente provati sulla base delle risultanze dibattimentali, di cui viene dato conto nella decisione impugnata in modo congruo e coerente.

Quanto alla contestazione sub capo A), con il quale il COA ha ritenuto l'avv. [RICORRENTE] responsabile della violazione di cui all'art. 15 del vecchio CdF, per avere ommesso di emettere la fattura di euro 8.899,22, pari al compenso che gli era stato versato dai signori [MEVIA] e [CAIO], a mezzo due assegni postali datati 5/5/2009 di euro 4.449,61 ciascuno, il ricorrente ha resistito limitandosi a dedurre che dalle dichiarazioni fiscali depositate dall'Agenzia delle Entrate, su ordine di esibizione del COA, emergeva che aveva adempiuto con regolarità ai propri obblighi previdenziali e fiscali.

In verità dalle dichiarazioni dei redditi acquisite d'ufficio, in particolare dalla dichiarazione dei redditi 2010, relativa al periodo di imposta 2009, si evincono i redditi prodotti ed il regime di contabilità semplificata in cui il [RICORRENTE] si trovava ancora nel 2009 (epoca della prestazione), ma non si evince la emissione della o delle fatture corrispondenti ai compensi versati dai signori [MEVIA] e [CAIO], che l'incolpato ha prodotto solo in fotocopia, giustificando la omessa esibizione sia di tutte le fatture

emesse nell'esercizio, che delle dichiarazioni fiscali, con l'improvviso decesso del suo commercialista.

Di contro, l'omissione della fatturazione è stata ammessa dall'avv. [RICORRENTE] laddove nella lettera datata 19/7/2012, indirizzata all'avv. [TIZIA], aveva dichiarato testualmente: *"Sono ancora in attesa del saldo dell'IVA e del CPA per emettere regolare fattura sebbene consapevole delle sanzioni previste"*.

Tale circostanza appare assorbente rispetto ad ogni altra considerazione deducibile anche in riferimento alla esibizione della copia della fattura n. 3 apparentemente emessa il 5/5/2009 a nome di [MEVIA], per l'importo complessivo di euro 8.899,22: in una situazione di ordine contabile, il [RICORRENTE] avrebbe dovuto emettere due distinte fatture, pari agli importi che aveva percepito distintamente, a mezzo assegni, dalla [MEVIA] e dal [CAIO].

4. E' destituita di fondamento anche la censura rivolta alla sentenza, che ha ritenuto l'avv. [RICORRENTE] responsabile della violazione contestatagli con l'apertura del procedimento disciplinare autonomo n. 13/2014, in data 11/7/2014, poi riunito al più antico, dopo che l'incolpato aveva prodotto, nella seduta disciplinare del 9/5/2014, la fotocopia della dichiarazione datata 21/1/2011 con cui la signora [MEVIA] gli aveva revocato il mandato, documento risultato difforme dall'originale in possesso della signora [MEVIA] ed inoltrato al COA il 18/6/2014, dall'avv. [TIZIA], perché conteneva l'aggiunta *"premesso di essere soddisfatta del suo operato e dei suoi compensi"*.

A discolpa il ricorrente ha osservato che il Consiglio territoriale aveva omesso di considerare che, in effetti, gli originali sottoscritti dalla signora [MEVIA] erano due, di contenuto parzialmente diverso quanto alla dichiarazione sopra trascritta. A tale conclusione, secondo il ricorrente, il Coa sarebbe potuto pervenire se avesse sovrapposto la copia da lui esibita e l'originale inoltrato dalla [MEVIA], in quanto "la posizione della firma della sig.ra [MEVIA] era diversa".

Senonchè la signora [MEVIA] all'adunanza disciplinare del 14/11/2014 ha confermato di avere sottoscritto un solo originale e di non riconoscere il documento esibito, in fotocopia, dall'avv. [RICORRENTE], difforme dall'originale perché contenente la liberatoria sotto forma di *incipit*.

Appare inutile indugiare sull'argomento, essendo evidente la responsabilità del [RICORRENTE], da qualunque prospettiva si volesse inquadrare la vicenda, per non avere osservato i doveri di probità, decoro e dignità compendati nell'art. 5 del precedente CdF, oggi articolo 9 NCDF.

I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella

figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 luglio 2015, n. 105, In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 112; Cons. Naz. Forense 14 marzo 2015, n. 52).

La redazione di una dichiarazione di revoca del mandato, ad opera dello stesso avvocato revocato (cfr. testimonianza [MEVIA] nell'adunanza del 14/11/2014), in doppio originale, ma di contenuto difforme, perché la dichiarazione rimasta nella disponibilità dell'avvocato conteneva anche una liberatoria circa la correttezza della prestazione professionale e dei compensi percepiti, oppure l'utilizzo di una copia alterata della dichiarazione originale, rappresenta la negazione dei doveri di lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l'ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere.

La censura, pertanto, è respinta.

5. Appare fondato l'ultimo profilo della censura, con cui il ricorrente lamenta l'eccessività della sanzione della sospensione per mesi tre comminata, e chiede l'applicazione della sanzione minima.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, occorre subito precisare che ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge n. 247/2012, il nuovo Codice Deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16.10.2014 sulla G.U. n. 241 ed entrato in vigore il 16.12.2014, avrebbe dovuto *"...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile"*. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l'indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell'avvocato. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui *"la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"*.(Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139; Cass. SSUU, sentenza 18/7/2017 n. 17720, Cass. SSUU, ordinanza 11/7/2017 n. 17115)

Nel caso di specie vengono in rilievo l'art. 9 "Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi" e l'art. 16 "Dovere di adempimento previdenziale e fiscale", il cui comma 1 prescrive il dovere di provvedere agli adempimenti fiscali previdenziali previsti dalle norme in materia, in continuità rispetto all'analogo dovere prescritto dall'art. 15 del Codice previgente.

L'art. 65, comma 5, della Legge n. 247/2012 prevede a sua volta che le norme del nuovo Codice Deontologico, nelle more entrato in vigore, si applicano ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli per l'incolpato (cfr. CNF, sentenza 10/10/2017 n. 139, CNF 3/4/2017, Cass. SSUU, sentenza 29/7/2016 n. 15819). Ne consegue la necessità di valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche, così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell'illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, per poi applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all'incolpato (C.N.F. 29/7/2016 n. 287, CNF 29/7/2016 n. 274, Cass. SS.UU. 29/7/2016 n. 15819, Cass. SS.UU sentenza 16/11/2017).

La determinazione della sanzione deve avvenire, quindi, alla luce della disciplina sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. Unite 16 febbraio 2015, n. 3023).

Al riguardo, deve osservarsi che l'art. 9 in vigore, sostitutivo del precedente art. 5, e l'art. 16, sostitutivo del precedente art. 15, non contemplano sanzione.

In ordine alla quantificazione della sanzione non è superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 21 del NCDF, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, per cui la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento; che la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, alla eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3); nonché deve essere commisurata tenendo conto, altresì del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari (comma 4); e che ai sensi del successivo art. 22, nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata nel suo massimo, fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento, per arrivare fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Nella specie, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 21 del nuovo CdF, in particolare, da un lato, la gravità del comportamento sleale e riprovevole contestato nei capi A e C della rubrica, dall'altro, lo stato di incensuratezza dell'incolpato, il suo comportamento

successivo e la restituzione della metà del compenso complessivamente percepito dai clienti, anche se, quanto all'importo di euro 3.001,00, per finalità diversa dall'ammissione di responsabilità, circostanze queste ultime che conducono a formulare un giudizio prognostico favorevole all'incolpato, ritiene il Collegio equo applicare la sanzione della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE], e per l'effetto lo assolve in relazione all'incolpazione di cui al capo B della rubrica, applica la sanzione disciplinare della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2018;

IL SEGRETARIO

Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 marzo 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola